



# *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*

---

*Il Procuratore della Repubblica e il Dirigente amministrativo*

Ordine di servizio n. 95/2020

**Oggetto: Portale Deposito atti Penali (PDP) avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici di cui al Decreto Ministro della Giustizia del 9 giugno 2020**

letto il Decreto del Ministro della Giustizia del 9 giugno 2020 recante “Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici di cui all’articolo 83, comma 12-quater.1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 147 dell’11 giugno 2020, che, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito della Procura della Repubblica di Napoli, autorizza l’Ufficio, ex art. 83 comma 12-quater.1, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, come ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 2, lett. f), del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, al deposito per via telematica di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate all’art. 415-bis, comma 3, c.p.p.;

richiamato il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell’11 maggio 2020, recante le disposizioni tecniche relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415-bis, comma 3, c.p.p., definendo in particolare le modalità di accesso al PDP, il formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma informatica, i requisiti e le modalità del deposito sul PDP, nonché le procedure di gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell’ufficio del pubblico ministero;

considerato che la Procura della Repubblica di Napoli ha positivamente sperimentato, con la collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Napoli, la funzionalità dei servizi di trasmissione telematici;

premesso che, al fine della migliore attuazione delle procedure di deposito telematico previste dal richiamato Decreto Ministeriale del 9 giugno 2020, in data 18 giugno 2020 è stato adottato specifico protocollo di intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Napoli;

rilevato che il deposito telematico con firma digitale avrà valore legale a partire dal 26 giugno 2020 ed è indispensabile regolamentare il flusso degli atti e i processi di lavoro necessari alla gestione delle trasmissioni informatiche;

sentiti i Procuratori Aggiunti, il Magistrato delegato per l'Informatica ed i Magistrati dell'Ufficio;

sentiti i Direttori delle Sezioni d'indagine;

## DISPONGO

quanto segue:

1. Al fine di consentire la tempestiva e razionale gestione dei depositi effettuati dai difensori tramite il Portale Deposito atti Penali (PDP), i Magistrati dell'Ufficio indicheranno nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.* l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) della Segreteria Centralizzata di riferimento, cui il difensore, dopo aver effettuato il deposito sul PDP, procederà all'invio della relativa *"ricevuta di inoltro"* rilasciata dal medesimo PDP; in calce all'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.*, sarà inserita la seguente dizione *"Si comunica al difensore che, in caso di deposito della nomina e di documenti sul Portale Deposito Atti Penali, dovrà essere inviata la relativa "ricevuta di inoltro" al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO): \_\_\_\_\_"*.

2. I Magistrati dell'Ufficio avranno cura di allegare agli avvisi di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.* che alla data del 26 giugno 2020 risultino già emessi, ma non ancora trasmessi per l'esecuzione delle notificazioni, una separata comunicazione ove sarà indicata la seguente dizione: *Si comunica al difensore che, in caso di deposito della nomina e di documenti sul Portale Deposito Atti Penali, dovrà essere inviata la relativa "ricevuta di inoltro" al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO): \_\_\_\_\_"*.

3. La Segreteria Centralizzata di riferimento del Magistrato, curerà, quale prima attività lavorativa della giornata, la consultazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) indicato ai fini del deposito sul PDP (cfr. l'allegato elenco), al fine della puntuale verifica della ricezione da parte dei difensori della *"ricevuta di inoltro"*, procedendo all'immediato smistamento delle comunicazioni ricevute alle segreterie del Magistrato assegnatario del procedimento per i successivi adempimenti; in caso di assenza del personale preposto alla Segreteria del Magistrato interessato, il Direttore di sezione procederà ad impartire le opportune direttive al fine di assicurare il compimento dei predetti adempimenti.

4. La Segreteria del Magistrato assegnatario, dopo aver ricevuto dalla Segreteria Centralizzata la mail del difensore con la quale è stata trasmessa la *"ricevuta di inoltro"*, procederà all'immediata verifica sul Portale Deposito atti Penali (PDP), anche tramite ricerca testuale (nome del pubblico ministero

assegnatario), dell'avvenuto deposito della nomina e degli atti da parte del difensore, procedendo, altresì, all'accettazione o al rifiuto del deposito nei casi specificati dal sistema informatico. L'attività di verifica sul Portale andrà comunque svolta quotidianamente, a prescindere dall'invio per posta elettronica delle "ricevute di inoltro" rilasciate dal PDP, secondo le indicazioni di dettaglio che potranno essere impartite dal Dirigente amministrativo;

5. In ogni caso, prima della definizione del procedimento, dovrà aversi cura di verificare l'eventuale avvenuto deposito di nomina e atti del difensore sul Portale Deposito Atti Penali (PDP), al fine di non incorrere in vizi procedurali.

6. A far tempo dal 26 giugno 2020, sono revocate le disposizioni che regolano il deposito da parte dei difensori di atti successivi alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. previste dalla circolare n. 8 del 30 marzo 2020 (punto 5), dovendo il deposito degli atti sopra richiamati avvenire esclusivamente tramite Portale Deposito Atti Penali (PDP) ovvero attraverso l'ordinario deposito in Segreteria.

Al presente atto sono allegati in copia: a) il decreto del Ministro della Giustizia del 9 giugno 2020, b) il provvedimento del Direttore generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell'11 maggio 2020, c) il Protocollo di intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Napoli adottato il 18 giugno 2020, d) l'elenco degli indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO) delle Segreterie Centralizzate.

Si comunichi ai Magistrati, anche onorari, e al Personale amministrativo dell'Ufficio.

Si trasmetta copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia e al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ai R.I.D. requirente e giudicante, nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Si pubblichino sul sito *web* dell'Ufficio.


Napoli, 19 giugno 2020

**Il Dirigente Amministrativo**  
Maura Migliaresi



Firmato digitalmente da  
MIGLIARESI  
MAURA  
C=IT  
O=MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA

**Il Procuratore della Repubblica**  
Giovanni Melillo



Firmato digitalmente da  
MELILLO GIOVANNI PIO  
LUCIANO  
C=IT  
O=MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/80184430587

## SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 147

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 giugno 2020

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 aprile 2020.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2019/2020, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dall'anno scolastico 2020/2021. (20A03099)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 11 giugno 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194)..... Pag. 3

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'università  
e della ricerca

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2285/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00881, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 296/2020). (20A02925) Pag. 187

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2511/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00456, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 297/2020). (20A02926) Pag. 188



DECRETO 4 marzo 2020.

**Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2296/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00697, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 298/2020). (20A02927) Pag. 190**

DECRETO 4 marzo 2020.

**Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2697/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00144, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 299/2020). (20A02928) Pag. 192**

#### Ministero della giustizia

DECRETO 9 giugno 2020.

**Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici di cui all'articolo 83, comma 12-quater.1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. (20A03192) Pag. 194**

#### Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 1° giugno 2020.

**Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. (20A03068) Pag. 195**

#### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 6 marzo 2020.

**Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia». (20A03073) Pag. 197**

### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

#### Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tisse-el» (20A03069) Pag. 205

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nora-drenalina Tartrato Aguetant». (20A03070) Pag. 205

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Sol» (20A03071) Pag. 206

Revoca della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano, rilasciata alla società Deimos S.r.l. (20A03072) Pag. 206


Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina Ranbaxi». (20A03102) Pag. 206

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Ranbaxi». (20A03103) Pag. 207

#### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «Brački Varenik» (20A03100) Pag. 207

Domanda di registrazione della denominazione «Aydin Kestanesi» (20A03101) Pag. 207



Decreta:

*Articolo unico*

1. Per quanto riportato nei Visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del progetto ARS01\_00144 dal titolo «Metodi innovativi di imaging molecolare per lo studio di malattie oncologiche e neurodegenerative» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 3.850.710,00 nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 2697 del 16 ottobre 2018, già rettificato con decreto direttoriale n. 3134 del 21 novembre 2018, modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2697 del 16 ottobre 2018, come rettificato dal decreto n. 3134 del 21 novembre 2018.

Roma, 4 marzo 2020

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2020*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 985*

AVVERTENZA:

*Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:*

*sito MIUR: <https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa>*

*sito PON: <http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale>*

20A02928

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2020.

**Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito dei documenti informatici di cui all'articolo 83, comma 12-*quater*.1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.**

### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 83, comma 12-*quater*.1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 2, lett. *f*), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19» che autorizza, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta, il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 5477 del 12 maggio 2020 pubblicato in pari data sul Portale dei servizi telematici contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati numero 6509.ID dell'8 giugno 2020 che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli relativamente alle memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale;


E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito di cui all'art. 83, comma 12-*quater*.1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 2, lett. *f*), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale può essere effettuato per via telematica secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 12-*quater*.1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 2, lett. *f*), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.



## Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2020

*Il Ministro:* BONAFEDE

20A03192

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° giugno 2020.

**Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE  
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;

Visti i decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2012, del 22 giugno 2015 e del 15 maggio 2018 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2013, dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2019, i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visti il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il comma 16 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno modificato l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019;

Visto l'art. 12, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le età superiori a 65 anni;

Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni;


Visto l'art. 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l'anno 2012 dal comma 4 dell'art. 24 medesimo, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019 con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT;

Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall'Istituto nazionale di statistica con nota n. 672877 del 18 marzo 2020;

Visto il verbale della Conferenza di servizi lavoro/economia del 25 maggio 2020 conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;





Allegato n.2



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

**Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"**

### IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

rilevato che l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, consente di



adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".

ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
  - a) **Area Riservata**: contenitore di tutte le pagine e i servizi del Portale dei Servizi telematici disponibili previa identificazione informatica come disciplinata dall'articolo 5 delle Specifiche Tecniche;
  - b) **CADES (CMS Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
  - c) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
  - d) **PADES (PDF Advanced Electronic Signature)**: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
  - e) **PDF**: Portable Document Format;

- f) **PDP:** Portale Deposito atti Penali;
- g) **PST:** Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
- h) **Regolamento:** il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni;
- i) **Re.Ge.WEB:** modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
- j) **ReGIndE:** Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del Regolamento;
- k) **SICP:** Sistema Informativo della Cognizione Penale;
- l) **Specifiche Tecniche:** provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del Regolamento, come modificato dal decreto 28 dicembre 2015.

#### ART. 3

*(Modalità di accesso al Portale Deposito atti Penali)*

1. Il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale avviene attraverso il servizio esposto sul PDP.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Riservata di cui all'articolo 5 delle Specifiche Tecniche.
3. L'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene con le modalità previste all'articolo 6 delle Specifiche Tecniche.
4. L'accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.

#### ART. 4

*(Formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico)*

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, rispetta i seguenti requisiti:
  - è in formato PDF;
  - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
  - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

sono in formato PDF;

sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PADES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 *Megabyte*.

#### ART. 5

*(Requisito per il deposito sul PDP)*

1. La preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore è requisito indispensabile per il deposito degli atti del procedimento e dei documenti allegati.
2. Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente alla avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

#### ART. 6

*(Deposito da parte dei difensori)*

1. Gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 4 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:
  - a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
  - b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
  - c) nell'esecuzione del comando di invio.
2. Il PDP, al termine della procedura di cui al comma 1, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
  - a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
  - b) i dati inseriti dal depositante;
  - c) la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
3. La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
4. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP; i possibili valori di stato sono:
  - a) Inviato: eseguita con successo l'operazione di "Invio";
  - b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell'Ufficio del pubblico ministero destinatario;
  - c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nei sistemi dell'ufficio del pubblico ministero destinatario;
  - d) Accolto: intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento;
  - e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
  - f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.

#### ART. 7

*(Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero)*

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 6, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 8

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)


1. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
2. Nel momento in cui il deposito assume lo stato "in transito" di cui all'articolo 6, comma 4 lettera b, il PDP cancella tutti i dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi  
automatizzati del Ministero della giustizia



## PROTOCOLLO DI INTESA ATTUATIVO DEL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI

Visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per la prevenzione del contagio da Covid-19;

rilevato che l'Ufficio di Procura si è dotato di un sistema di ricezione dei documenti informatici regolamentato con la Circolare nr. 8/20 del 30 marzo 2020 ove, al punto 5), è previsto che *"le istanze e le memorie degli Avvocati, gli atti di nomina dei difensori di fiducia e le istanze di privati dotati di casella di posta elettronica certificata saranno ricevute agli indirizzi di posta elettronica riportati nell'allegato elenco pubblicato sul sito web dell'Ufficio e trasmesso in copia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera penale"*;

visto l'art. 83 comma 12-*quater*.1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 nr. 18 recante *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria, militare"*, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 nr. 27 ed ulteriormente modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2020 nr. 28, in vigore dal 1° maggio

2020, che ha autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia;

visto il Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nr. 5477 del 12 maggio 2020 contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale e previste dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 nr. 18 mediante l'accesso al "Portale Deposito atti penali" (PDP);

rilevato che, in seguito all'emanazione dell'art. 83, comma 12-*quater*.1, del d.l.18/2020 ed al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 12 maggio 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha avviato, grazie alla collaborazione dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Napoli, una sperimentazione del servizio di trasmissione telematica degli atti di nomina del difensore di fiducia nonché degli atti di cui all'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale;

rilevato che il *gruppo di lavoro* istituito nell'ambito dei ricordati rapporti di collaborazione istituzionale con l'Avvocatura ha quindi proceduto alla sperimentazione, effettuata con successo, della funzionalità del sistema di trasmissione telematica degli atti alla Procura della Repubblica da parte di Avvocati muniti di firma digitale o firma elettronica qualificata e *smart card* necessaria per l'accesso alle funzionalità del Portale;

rilevato che il Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati ha, con provvedimento dell'8 giugno 2020, verificato l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche in dotazione e la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

rilevato che, all'esito di tale sperimentazione, questo Ufficio ha richiesto, a norma dell'art. 83, comma 12-*quater*.1, terzo periodo, del d.l. 18/2020, al Ministro della giustizia l'emissione del decreto che autorizza il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale;

visto il Decreto del Ministro della giustizia del 9 giugno 2020, pubblicato in G.U. l'11 giugno 2020, che ha autorizzato il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale in via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

all'esito degli incontri cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera penale di Napoli, il magistrato delegato per l'informatica ed i *Magrif* della Procura della Repubblica di Napoli, nonché, per gli aspetti di competenza, il Dirigente amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

si conviene quanto segue.

1. Il deposito della nomina fiduciaria nonché di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, una volta intervenuta la *discovery* degli

atti del procedimento con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis c.p.p., per effetto del decreto ministeriale 9 giugno 2020 può essere effettuato per via telematica attraverso il servizio esposto sul Portale Deposito Atti Penali (PDP). Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e la Camera Penale di Napoli si impegnano a diffondere ed a promuovere tra i propri iscritti l'utilizzo del Portale quale sistema ordinario di deposito degli atti del difensore sopra richiamati.

2. Il servizio è accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'Area Riservata; l'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata avviene tramite *smart card* e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel ReGinDE con ruolo avvocato.

3. Costituisce requisito indispensabile per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze l'annotazione nel *Re.Ge.WEB* della nomina del difensore risultante da documento in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero atto del procedimento comprovante la nomina che sia allegato ad atto di trasmissione firmato digitalmente.

4. L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare presso l'Ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati nell'art. 4 e 5 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché secondo la procedura indicata nell'articolo 6 del suddetto provvedimento.

5. La Procura della Repubblica procederà alla gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP ed in particolare alla preventiva verifica dell'allegazione della nomina del difensore o dell'atto equipollente, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti come indicato dall'art. 7 del Provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

6. Dopo aver proceduto all'inoltro della nomina e dei documenti l'Avvocato procederà all'invio, tramite PEO (posta elettronica ordinaria) della "ricevuta di inoltro" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal Pubblico Ministero nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., al fine di consentire la tempestiva gestione dei depositi pervenuti tramite PDP nonché il controllo della presenza di eventuali errori nella trasmissione, dandone immediata comunicazione al difensore.

La Procura della Repubblica curerà il puntuale presidio degli indirizzi PEO sopra indicati e la tempestiva esecuzione dei conseguenti adempimenti.

Il difensore potrà accedere al *Front office TLAP* mostrando la nomina o atto comprovante la medesima depositati telematicamente, unitamente alla "ricevuta di inoltro".

7. Fino all'entrata in vigore del Decreto del Ministro della Giustizia del 9 giugno 2020, la funzionalità del PDP sarà sperimentata secondo le modalità previste dal presente protocollo con gli Avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale di Napoli; dal 26 giugno 2020 è revocata la disposizione che regola il deposito degli atti di nomina e delle istanze come previsto dalla circolare nr. 8/20 del 30 marzo 2020 punto 5).

\* \* \*

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo, a fini sperimentali, dalla data di sottoscrizione sino al 26 giugno 2020, data di entrata in vigore del Decreto del Ministro della Giustizia

9 giugno 2020, riservando di modificare ed integrare le disposizioni fin qui esposte alla luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso il confronto con l'Avvocatura, dall'emersione di eventuali criticità applicative.

Quali delegati alla cura delle interlocuzioni e delle iniziative funzionali all'efficacia ed al costante monitoraggio dell'attuazione del presente protocollo, sono designati il Sostituto Procuratore dott. Fabio De Cristofaro ed il Direttore dott. Abelardo d'Agostino (per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli), gli Avvocati Lucio Cricrì ed Ilaria Criscuolo (per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli) e l'Avv. Sabina Coppola (per la Camera Penale di Napoli).

In attesa dell'adozione di analoghi protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali del distretto, in relazione ai procedimenti riservati alle attribuzioni processuali della Procura distrettuale della Repubblica di Napoli (art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, c.p.p.), si dispone la comunicazione di copia del presente protocollo al Consiglio Nazionale Forense e all'Unione delle Camere Penali, per la partecipazione, rispettivamente, a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle altre Camere Penali.

Il presente protocollo è pubblicato sui siti *web* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Napoli.

Si dispone infine la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Napoli, 18 giugno 2020

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto registrato e sottoscritto digitalmente, previa lettura integrale del testo.

***Il Procuratore della Repubblica***  
*Giovanni Melillo*

Firmato digitalmente da MELILLO GIOVANNI PIO  
LUCIANO  
C = IT  
O = MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587

***Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati***  
*Antonio Tafuri*

Firmato digitalmente da: Antonio Tafuri  
Data: 18/06/2020 15:38:10

***Il Presidente della Camera Penale***  
*Ermanno Carnevale*

CARNEVALE ERMANNO  
2020.06.18 18:55:03  
CIN-CARNEVALE ERMANNO  
C=IT  
O=ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI  
2.5.4.97-VATTI-80013630633  
RSA2048 bit





## *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*

---

### INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA (PEO) DELLE SEGRETERIE CENTRALIZZATE DELL'UFFICIO

UFFICIO	MAIL
Direzione distrettuale antimafia	segreteria.dda.napoli@giustizia.it
II Sezione	pubblicaamministrazione.procura.napoli@giustizia.it
III Sezione	reatifinanziari.procura.napoli@giustizia.it
IV Sezione	famiglia.procura.napoli@giustizia.it
V Sezione	urbanistica.procura.napoli@giustizia.it
VI Sezione	lavoro.procura.napoli@giustizia.it
VII Sezione	reati.comuni.procura.napoli@giustizia.it